

**CITTA' DI POLICORO**

**PROVINCIA DI MATERA**

**UFFICIO CONTRATTI**

N. \_\_\_\_\_ di rep.

**OGGETTO: Concessione della gestione del servizio residenziale per persone con disabilità " Dopo di Noi" nel Comune di Policoro.**

Ditta \_\_\_\_\_ -Corrispettivo € \_\_\_\_\_, oltre Iva.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in

Policoro (MT) nella Residenza Comunale,

Innanzi a me, \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di

Policoro, autorizzata a rogare contratti in forma pubblico-amministrativa ove

il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett.c) del D.lgs. 18.08.2000 n.

267, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune

accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge,

**SONO COMPARI**

da una parte:

- il dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua

qualità di Dirigente del 1° Settore, giusta determinazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso questo Ente, in

rappresentanza e per conto del **Comune di Policoro**, codice fiscale/partita

IVA n. 00111210779, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità

anche "Comune", al presente atto autorizzato ai sensi dell'art. 107, comma 3/c

del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

dall'altra parte:

-il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ove

sotto indicato, che interviene in questo Atto in qualità di \_\_\_\_\_,

della \_\_\_\_\_, di seguito denominato

“Concessionario”.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, di comune accordo e

con il mio consenso, rinunziano all’assistenza dei testimoni.

### PREMESSO

**CHE** con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si stabiliva di

attivare il servizio socio-assistenziale a carattere residenziale, per persone con

gravi disabilità, presso la casa famiglia denominata “ Dopo di Noi”, nel

Comune di Policoro, si approvava lo schema del presente atto e si demandava

al Dirigente del 1° Settore il compito di adottare tutti gli atti necessari per dare

attuazione alla deliberazione;

**CHE** con determina del 1° Settore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, previo

esperimento di gara, si aggiudicava la concessione di che trattasi, per la durata

di anni nove, a \_\_\_\_\_, con l’importo complessivo offerto

di € .....

**CHE** l’aggiudicazione è divenuta efficace in data \_\_\_\_\_, giusta

dichiarazione del Dirigente 1° Settore;

**CHE** non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 nonché situazioni di cui all’art. 84, comma

4 e all’art. 91, comma 6 del D.lgs. n. 159/2011, giusta informazione della

Prefettura di \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

### CIO’ PREMESSO

Tra il Comune di Policoro e.....

come sopra rappresentati e costituiti, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto – Concessione della gestione del servizio residenziale per persone con disabilità “Dopo di Noi”**

Il presente contratto ha per oggetto la concessione della gestione del servizio residenziale per persone con disabilità “Dopo di Noi”, allocato nella struttura pubblica, sita in Policoro al vico Umbria, realizzata nell’ambito del progetto POIS Ambito Collina Materana.

La struttura è costituita da n. 2 moduli residenziali adatti ad ospitare ognuno cinque persone affette da disabilità, con superficie lorda del singolo modulo di circa mq. 100, ed un blocco servizi che unisce le due residenze destinato a spazi comuni (cucina, sala pranzo, sala polifunzionale, servizi vari) e ufficio-amministrazione di circa mq. 200, come da planimetria allegata con il n. \_\_\_\_\_ al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale.

L’attivazione del servizio è subordinata all’acquisizione, a cura del concessionario, delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e quant’altro occorrente all’esercizio dell’attività.

Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a fornire la struttura di tutti gli arredi, le attrezzature, il materiale di consumo.

**Art. 2 – Scopo**

Lo scopo della concessione consiste nella gestione del servizio residenziale socio assistenziale a carattere comunitario destinato a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettuale e sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni

in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia;  
ad assicurare l'erogabilità di interventi assimilabili alle forme di assistenza  
rese a domicilio. La comunità si configura come struttura idonea a garantire il  
"Dopo di Noi" per disabili gravi senza il necessario supporto familiare; in  
questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per  
l'inserimento socio- lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia ed  
indipendenza economica.

La gestione della struttura non potrà essere effettuata per scopi diversi da  
quelli previsti nella presente concessione .

### **Art. 3 - Destinatari del servizio**

La casa famiglia è destinata ad ospitare cittadini portatori di handicap di età  
superiore a 18 anni e fino ai 64 anni, in possesso della certificazione di  
riconoscimento dell'handicap, rilasciata dalla competente commissione, ai  
sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, privi (anche  
temporaneamente) di un'adeguata assistenza familiare, o per sperimentare  
progetti di vita autonoma dalla famiglia o che scelgano autonomamente tale  
tipo di residenza. La struttura non può ospitare in regime residenziale disabili  
affetti da patologie psichiatriche o sottoposti a misure cautelari. Relativamente  
agli utenti residenti nell'ambito territoriale " Metapontino Collina Materana",  
è di competenza del Servizio Sociale del Comune di Policoro ricevere ed  
istruire le richieste di ammissione degli utenti al servizio in oggetto. Il  
Responsabile del Servizio Sociale segnalerà con apposita nota i nominativi  
ammessi al servizio e la data di ingresso. Il Comune potrà , inoltre, sulla base  
di propri accertamenti, prescrivere al Concessionario correttivi o adempimenti  
per il buon andamento della struttura.

**Art. 4 – Gestione del servizio**

La concessione a gestire il servizio di cui trattasi avrà la durata di anni nove, a decorrere dalla stipula del presente contratto. E' escluso il rinnovo tacito.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto dei patti, condizioni, modalità, obblighi, oneri e prezzo dedotti e risultanti nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e in ogni altro atto elencato e non allegato, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti.

La concessione comporta il pagamento da parte del Concessionario del corrispettivo annuo offerto in sede di gara pari a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), oltre IVA, giusta offerta del \_\_\_\_\_ in atti, da versarsi in due rate semestrali anticipate entro 5 (cinque) giorni dall'inizio di ogni semestre.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su richiesta del Concessionario, frazionare ulteriormente il canone suddetto.

Tutti i ricavi derivanti dall'utilizzo della struttura per la gestione del servizio sono a favore del Concessionario.

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare la struttura e le aree annesse, in modo corretto, impegnandosi a mantenerle in perfetto stato di efficienza, conservazione, così da poterle riconsegnare al Comune, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità.

**Art. 5 – Obblighi e diritti delle parti**

Il Concessionario dovrà:

A) Provvedere all'allestimento di tutti gli spazi dell'immobile e delle aree

verdi annesse, a propria cura e spesa, con arredi ed attrezzature, sia per le stanze degli ospiti, che per cucina, aree comuni, uffici ecc., necessari al corretto funzionamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni normative previste in materia;

B) Acquisire l'autorizzazione al funzionamento del servizio e l'eventuale accreditamento da parte della Regione Basilicata a seguito dell'emanazione delle linee guida da parte della Regione stessa.

I costi degli interventi e delle forniture occorrenti ad ottenere l'autorizzazione al funzionamento del servizio, già individuate dal Concessionario all'atto del sopralluogo, resteranno a carico dello stesso Concessionario.

Gli interventi e le autorizzazioni, indicati nei precedenti punti A) e B) dovranno essere acquisiti, prima dell'avvio del servizio, e, comunque, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del presente contratto.

Tale termine potrà essere prorogato, su richiesta motivata del concessionario, con provvedimento dirigenziale, fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.

Il mancato rispetto del termine suindicato, per cause dipendenti dal Concessionario, comporta la decadenza dalla concessione.

I beni e le attrezzature acquistate dal Concessionario rimarranno di proprietà dell'Ente alla scadenza della concessione, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o rimborso per le spese sostenute.

C) Osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura del servizio.

D) Garantire l'erogazione dei servizi per tutto l'anno, inclusi i giorni festivi,

senza alcuna interruzione.

E) Rispettare la “ Carta dei Servizi” presentata in sede di gara ed approvata dall’Amministrazione Comunale, contestualmente all’aggiudicazione definitiva.

Sono, altresì, a carico del Concessionario:

1) le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia della struttura, fornitura dei pasti, assistenza e cura degli ospiti e svolgimento dell’attività, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 del codice civile;

2) le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, telefono, materiale vario e quant’altro necessari al normale svolgimento del servizio, inclusa la gestione amministrativa della struttura;

3) le spese di manutenzione ordinaria di tutte le infrastrutture dettagliatamente indicate nel verbale di consegna.

#### **Art. 7 – Sub concessione e modificazioni della struttura**

Il Concessionario non potrà sub concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione.

Non potranno, altresì, essere apportate modifiche allo stato della struttura oggetto della presente concessione senza esplicito consenso scritto dell’Amministrazione comunale.

#### **Art. 8 – Vigilanza e controlli**

Il Comune si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sull’attività

svolta dal Concessionario e sullo stato di conservazione della struttura.

Il Responsabile del procedimento curerà, in accordo con gli altri uffici interessati, anche di altri amministrazioni Pubbliche, la verifica del corretto e regolare esecuzione del servizio, come stabilito dalle leggi in materia, dal presente contratto e dal progetto tecnico presentato in sede di gara . A tal fine, lo stesso Responsabile del procedimento comunicherà al concessionario i nominativi dei dipendenti preposti ad ispezioni e controlli, che saranno tenuti a segnalare per iscritto eventuali inadempienze o irregolarità.

Tali eventuali inadempienze od irregolarità verranno immediatamente contestate al Responsabile incaricato dal Concessionario.

#### **Art. 9 – Validità della graduatoria**

In caso di revoca, decadenza dall'aggiudicazione o risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al soggetto partecipante che segue nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione.

#### **Art. 10 – Deposito cauzionale definitivo**

Il Concessionario ha prestato la cauzione definitiva, pari al 10% del valore del presente contratto, a mezzo polizza fidejussoria della Compagnia \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali del concessionario, il Comune avrà diritto di rivalersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

Detta cauzione è rispondente ai requisiti richiesti dalla vigente normativa e contestualmente riconosciuta regolare dal costituito Dirigente.

#### **Art. 11 – Rinnovo**

E' vietato ogni tacito rinnovo.

#### **Art. 12 – Responsabilità**

Il Concessionario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della prestazione.

Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell'operato dei suoi dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo del controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni, in tutte le operazioni connesse con la concessione-contratto.

E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevate ed indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati derivanti dall'uso e dalla gestione della struttura e del servizio di cui si tratta.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione.

#### **Art. 13 – Personale**

E' a carico del Concessionario la responsabilità derivante dai rapporti con il personale dipendente, addetto o incaricato della gestione del servizio di cui si

tratta. I rapporti con il personale dovranno essere regolati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

E' altresì a carico del Concessionario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale adibito e la stipula di specifiche polizze assicurative a favore di tutto il personale operante nella struttura.

#### **Doveri del personale**

Il personale preposto è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Il Concessionario dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutti i dipendenti di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

#### **Sicurezza**

Il Concessionario è tenuto a curare che il personale addetto sia assicurato contro infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche in modo che sia dotato di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 626/94, coordinato con il D.lgs. n. 242/96).

#### **Art. 14 – Assicurazione**

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in dipendenza di quanto contemplato dal presente contratto deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario il quale ha stipulato polizze assicurative di Responsabilità Civile Rischio

Diversi per eventuali danni arrecati agli utenti, nonché dagli stessi operatori, dal pubblico o da estranei agli immobili, all'arredamento ed agli impianti, oggetto del presente contratto, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), per un massimale assicurato di € \_\_\_\_\_ e Polizza Incendio \_\_\_\_\_ rispettivamente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con esclusivo riferimento alla concessione in questione.

#### **Art. 15 – Liquidazione o cessazione dell'attività**

Il Concessionario si obbliga per sé, per i suoi aventi causa.

In caso di liquidazione o di cessazione di attività e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, l'Amministrazione provvederà senz'altro alla revoca della concessione.

#### **Art. 16 – Penalità**

Nel caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le seguenti penali:

- a) per inosservanza agli obblighi connessi alla cura degli ospiti della struttura verrà applicata una penale di € 1.000,00 (euro mille/00), salvo ed impregiudicata l'adozione di altre misure previste dalla legge, in relazione alla gravità del caso;
- b) per grave carenza della manutenzione ordinaria della struttura, accertata in sede di sopralluogo da parte dell'Amministrazione comunale, verrà applicata una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00);
- c) per la sospensione ingiustificata della erogazione del servizio, verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (euro cento/00), salvo l'applicazione del successivo art. 17.

Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.

Una volta decorso tale termine, le somme dovute a titolo di penale, oltre alle eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio, verranno escusse direttamente dal Comune sul fidejussore.

Nel termine di trenta giorni successivi, la fidejussione deve essere reintegrata dal Concessionario pena la decadenza della convenzione.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di assenza o di mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali mediante escussione del deposito cauzionale definitivo che dovrà essere reintegrato.

#### **Art. 17 – Decadenza – Risoluzione – Recesso – Revoca**

Oltre che per scadenza naturale, la convenzione può cessare per decorrenza o revoca della concessione, per risoluzione o per recesso.

#### **Decadenza:**

La decadenza dalla concessione verrà pronunciata, previa contestazione scritta, nei seguenti casi:

- a) cessione della concessione o della convenzione;
- b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse ;
- c) scioglimento del Concessionario o sua accertata procedura concorsuale in atto;

- d) interruzione nell'erogazione del servizio, anche per un solo giorno,
- e) inosservanza da parte del Concessionario di norme di leggi, regolamenti, provvedimenti comunali o per motivi di ordine pubblico;
- f) Mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 , lettere A ) e B) della presente concessione, nei termini previsti dallo stesso articolo.

**Risoluzione:**

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:

- a) in caso di superamento, mediante applicazione di penali, della soglia del 10% dell'importo contrattuale;
- b) mancato pagamento del canone;
- c) mancato reintegro entro trenta giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della spesa;
- d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione della struttura ed aree esterne, come attestato nei verbali di spralluogo, o nella gestione del servizio.

**Recesso:**

- a) Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile. In tale ipotesi dovrà essere preventivamente data comunicazione al Comune.
- b) Le strutture di cui all'art. 1 fanno parte del patrimonio comunale, pertanto, per esigenze indifferibili o per motivi di pubblico interesse, potranno essere oggetto di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1671 del Cod. Civ., in qualunque

tempo.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec che dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare al Concessionario un'indennità corrispondente a un decimo del valore stimato degli investimenti realizzati moltiplicato per gli anni residui di concessione.

c) Il venir meno, in corso del rapporto, di uno dei requisiti di qualificazione del concorrente determinerà, da parte del Comune, l'esercizio del diritto di recesso dal rapporto contrattuale; in quest'ultimo caso, nulla sarà dovuto al Concessionario a titolo di indennizzo.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Revoca:**

La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 18 – Rifusioni danni e spese**

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute e la rifusione di danni di qualsiasi natura (anche con riferimento ai danni derivanti da risoluzione anticipata), il Comune potrà rivalersi, mediante escussione del deposito cauzionale definitivo.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta, entro 5 giorni dalla data di notificazione della stessa.

#### **Art. 19 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente

convenzione è competente il Foro di Matera.

#### **Art. 20 - Rinvio a norme di diritto vigenti**

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore disciplinanti le concessioni.

Il rapporto fra il Comune e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme di legge sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

#### **Art. 21 – Rendicontazione**

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione del servizio di cui si tratta, il Concessionario deve presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Policoro, entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla gestione del servizio e sulla situazione della struttura.

#### **Art. 22 – Privacy**

Il Comune di Policoro, ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e ss.mm.iii., informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

#### **Art. 23 - Registrazione**

Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e, pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

#### **Art. 24 – Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese, diritti, tasse e contributi, inerenti, pertinenti e conseguenti al presente contratto, nessuno escluso o eccettuato, sono a carico del più volte citato Concessionario, senza possibilità di rivalsa alcuna, il quale, occorrendo,

si impegna ad integrare il costituito deposito di € (euro ).

**Art. 25 – Incompatibilità ex dipendenti comunali**

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 26 – Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti del Concessionario**

Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto informatico, del quale, ad eccezione dell'allegato, per avere le parti dichiarato di esserne a perfetta conoscenza, viene data lettura alle medesime, che, ritenutolo conforme alla loro volontà, meco lo sottoscrivono in ogni sua clausola in segno di piena e completa accettazione.

Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di facciate sin qui, scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.

I componenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale.

Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità,

appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.

**IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE –**

**IL CONCESSIONARIO –**

**IL SEGRETARIO GENERALE –**